

SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE ABRUZZO

CONTRATTO di appalto per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 – Misura di competenza della Regione Abruzzo

CIG

CUP

Parte notarile

TRA

l'Amministrazione Regionale (nel seguito, per brevità, indicata come “**Amministrazione**”) con sede e domicilio fiscale in L'Aquila (AQ), Codice fiscale nr. 80003170661, nella persona del Dott. _____ nato il _____ (C.F. _____) a _____ nella sua qualità di Direttore del Dipartimento “Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca” (in vacanza del Servizio “Politiche di sostegno all'Economia ittica”) il quale sottoscrive il presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, in virtù dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 5, comma 2, lett. f), ai sensi della L.R., 14-09-1999, nr. 77 e ss. mm. ii.,

E

la Società “_____” (nel seguito, per brevità, anche “Esecutore del contratto”) con sede in _____, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di _____, iscritta presso la CCIAA di _____ n. REA _____, Capitale sociale euro _____ interamente versato, nella persona del Dott. _____, nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore, giusta procura _____.

PREMESSO CHE

- con Determinazione DPD /2018 del _____ il Servizio Politiche di sostegno all'Economia ittica del

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Organismo Intermedio per la gestione e attuazione del P.O. FEAMP 2014-2020, ha dato mandato alla Stazione Appaltante Unica -SUA Abruzzo, all'indizione di una procedura aperta di selezione pubblica del contraente, di rilievo comunitario ai sensi degli artt. 60, 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato anche "Codice") per l'aggiudicazione del servizio di Assistenza Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020;

- il sopra indicato servizio è stato aggiudicato alla Società " _____ " con sede _____, che ha offerto, sull'importo a base di gara di Euro _____, IVA esclusa, la somma di Euro _____ (euro _____) IVA esclusa, giusta Determinazione di aggiudicazione _____;

- che l'esecutore del contratto, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- che è stata acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica l'informazione antimafia dalla quale risulta che a carico della Società " _____ " con sede in _____ e dei relativi soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011, parimenti non risultano sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società in parola, desunti dalle fattispecie indicate dai commi 4 e 4 bis dell'art.84 del D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;

- che il Dirigente regionale titolato alla presente stipula ha dichiarato di non trovarsi nelle situazioni ostative contemplate ai commi 2 e 3 dell'art.14 del DPR 16.04.2013 n.62;

- che il Dirigente regionale titolato alla presente stipula ha dichiarato, altresì, di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse;

- che ogni comunicazione e/o trasmissione di atti e documenti da parte dell'AdG nei confronti dell'esecutore del contratto avverrà tramite la PEC di servizio: dpd027@pec.regione.abruzzo.it;

- che ogni comunicazione e/o trasmissione di atti e documenti da parte dell'esecutore del contratto nei confronti dell'Amministrazione avverrà a mezzo PEC ovvero, nel caso di impossibilità di utilizzo della PEC, tramite gli ordinari canali postali (brevi manu, Racc. A/R; e ogni altro mezzo di trasmissione che garantisca il requisito della data certa);

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati all'esecutore del contratto, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Contratto:

- a) il Capitolato che, allegato sotto la lettera "A", ne diviene parte integrante e sostanziale;
- b) l'Offerta tecnica che, allegata sotto la lettera "B", ne diviene parte integrante e sostanziale;
- c) l'Offerta economica che, allegata sotto la lettera "C", ne diviene parte integrante e sostanziale;
- d) Patto d'integrità che, allegato sotto la lettera "D", ne diviene parte integrante e sostanziale;
- e) Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo, che, allegato sotto la lettera "E", ne diviene parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata:
 - dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle norme di settore in materia di appalti pubblici e dalle norme comunitarie in materia di fondi strutturali individuati nell'art. 2 del Capitolato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui, rispetto al Capitolato, l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha ad oggetto il “Servizio di Assistenza Tecnica al PO FEAMP 2014/2020 per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo (di seguito per brevità “O.I.”), alla cui procedura di acquisizione sono stati attribuiti i codici identificativi di gara: CUP _____ CIG _____;
2. Con la stipula del Contratto l'esecutore del contratto si obbliga nei confronti dell'Amministrazione, a supporto del O.I., ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto, con le caratteristiche tecniche di cui al Capitolato, ed in conformità all'Offerta tecnica che ne è parte integrante e sostanziale.

Art. 4 – Durata del Contratto

La durata del servizio è stabilita in trentasei (36) mesi decorrenti dalla stipula del contratto.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di esercitare la ripetizione dei medesimi servizi appaltati agli stessi patti e condizioni del contratto originario, previa adozione di apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per un massimo di diciotto (18) mesi, per completare l'attuazione e chiudere il Programma.

Articolo 5 - Oggetto del servizio

Il servizio di assistenza tecnica deve supportare le attività di gestione e controllo del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, per le Misure di competenza regionale.

Il Servizio di “assistenza tecnica”, come disciplinato dall'art. 51 del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dall'art. 59 del Reg. UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, configura prestazioni di medio/lungo periodo, che accompagna tendenzialmente tutta la durata del programma, a beneficio del Servizio Politiche di sostegno all'Economia ittica del Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della pesca, impegnato nella sua attuazione.

La progettazione del servizio deve tenere conto delle funzioni definite dai Regolamenti comunitari delegate, mediante formale stipula di Convenzione, al Referente regionale dell'O.I. Regione Abruzzo, dall'Autorità di gestione del P.O. FEAMP 2014/2020, incardinata c/o il MIPAAF – D.G. Pesca marittima e acquacoltura, e va finalizzata a potenziare durevolmente le competenze e l'operatività dell'O.I. in fase di gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo.

Articolo 6 - Descrizione delle attività

Il servizio deve prevedere due staff distinti e non sovrapponibili di assistenza tecnica, l'uno per

l'affiancamento alle attività istruttorie dei bandi del PO FEAMP(staff A), l'altro per il supporto all'espletamento delle attività di controllo di primo livello (staff B).

Lo Staff A) presta assistenza tecnica in termini di:

- attività di supporto tecnico (ingegneristico e biologico in primis), giuridico, contabile/economico/finanziario, con riferimento alle attività di istruttoria dei bandi del PO FEAMP, nonché di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario del programma : gli esperti che affiancano gli uffici preposti alla esecuzione delle istruttorie ne condividono le risultanze attraverso la sottoscrizione di check list e verbali;
- consulenza giuridica di natura cognitiva ed interpretativa, affiancamento nella predisposizione di memorie in sede contenziosa attiva e passiva, supporto al ricontro di quesiti di natura giuridica.

Lo Staff B) presta assistenza tecnica in termini di:

- affiancamento nella pianificazione dei controlli;
- affiancamento tecnico (ingegneristico e biologico in primis), giuridico (con particolare riferimento a procedure di gara espletate dai beneficiari), contabile/economico/finanziario, nella esecuzione dei controlli, anche in loco.
-

Art. 7– Modalità di esecuzione dell'incarico

La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'aggiudicatario e l'O.I. Regione Abruzzo .

L'aggiudicatario dovrà garantire, con continuità per tutta la durata dell'affidamento, il supporto tecnico ed operativo all'O.I. Regione Abruzzo al livello qualitativo dell'offerta proposta ed accolta.

Il coordinatore del progetto rappresenta l'interlocutore primario dell'O.I. Regione Abruzzo.

Il collegamento sopra richiamato si dovrà realizzare anche secondo le seguenti modalità:

- a) definizione di un calendario (periodicamente aggiornato) di presenze, presso le sedi di svolgimento del servizio, delle risorse umane componenti l'équipe dell'aggiudicatario;
- b) realizzazione di azioni di accompagnamento, assistenza specialistica, consulenza al personale della Regione coinvolto nell'attuazione del FEAMP;
- c) partecipazione a gruppi di lavoro, di coordinamento, a incontri con altre Autorità del Programma etc.

L'Aggiudicatario dovrà fornire servizi di assistenza e consulenza agli Uffici del O.I. Regione Abruzzo secondo le modalità previste. L'Aggiudicatario, ai fini della partecipazione a incontri, sopralluoghi, report, produzione di pareri, documenti, verbali, si conformerà a tempi e modalità dettati dall'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni comunitari, nazionali e regionali, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale.

Per la realizzazione delle attività oggetto del servizio di assistenza tecnica, il soggetto aggiudicatario dovrà, sia nella presentazione del piano di lavoro che nello svolgimento del servizio, fare riferimento ai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014, aggiornati alle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo, ai Regolamenti delegati, al PO FEAMP Italia 2014-2020 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia.

L'aggiudicatario dovrà:

- a) tenere conto del sistema informativo SIPA del MIPAAF all'interno del quale risiedono le procedure

gestionali delle misure del PO FEAMP, raccordandosi con il personale dell'O.I. Abruzzo ad esse preposto;

- b) impegnarsi a prendere parte ad eventuali incontri ai quali verrà chiamato a partecipare dall'O.I. Abruzzo, indipendentemente dal luogo in cui tali incontri saranno organizzati secondo le indicazioni provenienti dai gruppi di lavoro tecnici istituiti a livello regionale/nazionale/comunitario.
- c) disporre di dotazioni hardware e software adeguate ad espletare il Servizio e compatibili con quelli in dotazione all'Amministrazione, esonerando l'Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità conseguente all'utilizzo di tale attrezzatura; a tal fine, l'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno causato all'Ente Regione.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a tener conto delle procedure in uso e degli strumenti predisposti dall'Amministrazione. Al fine di assicurare la completezza e la qualità del servizio, l'aggiudicatario dovrà costantemente monitorare l'avanzamento delle proprie attività, il raggiungimento dei risultati attesi, ed assicurare tempestivamente l'adozione di opportuni interventi correttivi atti a garantire l'efficacia del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto prevalentemente presso gli uffici della Regione Abruzzo: Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca nella sede centrale (Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica) e presso i Soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi finanziati con il PO FEAMP 2014-2020: a tal fine l'Aggiudicatario riconosce che le strutture e gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione sono idonei allo svolgimento delle proprie attività.

L'aggiudicatario dovrà operare con ampia flessibilità rispetto all'evoluzione normativa e di indirizzo che potrebbe intervenire per tutta la durata del contratto.

Art. 8. Piano di Lavoro.

1. L'aggiudicatario dovrà programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio, come concordate e definite con l'AdG, sulla base di un piano di lavoro annuale.

2. L'aggiudicatario dovrà trasmettere la proposta del primo piano di lavoro all'AdG entro 20 (venti) giorni consecutivi successivi alla sottoscrizione del contratto; tale proposta di piano riguarderà le attività dalla data medesima fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

3. I successivi piani di lavoro dovranno essere inviati all'AdG entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Ogni piano di lavoro indicherà, distintamente per gli "staff A" e "B", per l'annualità di riferimento:

- a) la descrizione delle attività;
- b) il loro Cronoprogramma;
- c) i nominativi degli esperti coinvolti nello svolgimento di ciascuna fase operativa e il monte giornate/uomo per ognuno di essi;
- d) le modalità di coordinamento tra i componenti dei Gruppi di Lavoro e di interazione con l'O.I. regione Abruzzo;
- e) il calendario delle riunioni periodiche di coordinamento con l'O.I. Regione Abruzzo (nel numero massimo di 3 ogni 12 mesi di durata del servizio), con la partecipazione del Coordinatore e, ove ritenuta opportuna/necessaria dall'O.I. Regione Abruzzo, di singoli componenti gli Staff.

L' O.I. Regione Abruzzo, entro 10 giorni dalla ricezione della proposta del Piano di lavoro, procede all'approvazione dello stesso o a segnalare le modifiche da apportare, dopo averlo verificato nel suo contenuto, anche con riferimento a quanto proposto nell'offerta tecnica.

4. L' O.I. Regione Abruzzo potrà chiedere all'aggiudicatario modifiche motivate del piano di lavoro in precedenza approvato; l'Aggiudicatario provvede a conformare il Piano di lavoro alla richiesta o a segnalare eventuali criticità, accompagnate da proposte alternative, entro 10 giorni .

5. Proposte di modifica motivate potranno provenire anche dall'aggiudicatario. L' O.I. Regione Abruzzo, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della proposta, condividerà le modifiche o invierà motivato diniego.

Articolo 9 - Cauzione definitiva

1. L'Esecutore del contratto, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento degli stessi, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, D.Lgs.nr. 50/2016, congrua cauzione definitiva di € _____(euro _____), a mezzo fideiussione nr. _____prestata da_____.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'esecutore del contratto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia prestata opera a far data dalla stipula del Contratto.

5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ed, in caso di risoluzione del contratto per altre cause, la cauzione definitiva verrà trattenuta.

Articolo 10 – Composizione del gruppo di lavoro e requisiti professionali

Fermo restando che ciascuno degli Staff proposti deve assicurare l'intera copertura dei profili di collaborazione distintamente specificati nell'art. 4, le giornate/uomo indicativamente richieste per il periodo di vigenza contrattuale sono indicate nella seguente tabella 1:

Tabella1

Monte giornate/uomo minimo per l'intero periodo di vigenza contrattuale : 441				
distribuzione indicativa delle giornate/uomo				
composizione	funzioni	figure professionali	Descrizione sintetica del profilo richiesto	giornate/uomo (*)
Coordinatore di progetto	Referente dell'Amministrazione nell'esecuzione dell'incarico, garantisce la coerenza di tutti i servizi in esecuzione, il coordinamento dell'intero team di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche e gli obiettivi definiti dall'Amministrazione.	Coordinatore	Esperto con competenze riferibili a programmi cofinanziati e alla definizione, gestione e attuazione di programmi complessi	16
STAFF A	Supporto alle fasi istruttorie dei bandi del PO FEAMP.	Consulenti senior	Esperti con competenze di tipo: - Giuridico - Amministrativo - Contabile/ Economico-finanziario - Ingegneristico - biologico	225
STAFF B	Supporto alle attività di controllo di primo livello del PO FEAMP.	Consulenti senior	Esperti con competenze di tipo: - Giuridico - Amministrativo - Contabile/ Economico-finanziario - Ingegneristico - Biologico - giuslavoristico	200
			Totale:	441

(*) Per giornata/uomo si intendono 8 ore lavorative.

Le risorse da impiegare nell'esecuzione dell'appalto dovranno rispondere ai requisiti professionali di seguito descritti:

Coordinatore di progetto

Competenze

- ✓ Soggetto in possesso di diploma di laurea magistrale, ovvero specialistica, ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, e di conoscenza certificata di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese), in possesso di anzianità lavorativa di almeno dieci anni successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea, con almeno sette anni di provata esperienza in attività di predisposizione, gestione, monitoraggio, valutazione di programmi comunitari. Il coordinatore di progetto deve aver maturato almeno tre anni di esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro operativi in attività di affiancamento a pubbliche amministrazioni titolari di programmi cofinanziati da fondi comunitari.

Ruolo

- ✓ Referente dell'Amministrazione: garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento attenendosi alle disposizioni contrattuali ed assicura il pieno rispetto dei livelli di servizio. Coordina l'intero team di lavoro, e verifica che le prestazioni siano rese in coerenza con gli impegni contrattuali e le direttive dell'Amministrazione. Effettua un costante monitoraggio delle prestazioni, e suggerisce azioni correttive delle attività di affiancamento finalizzate alla soluzione di eventuali criticità.

STAFF A)

Consulente senior

Soggetto in possesso di diploma di laurea magistrale, ovvero specialistica, ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, con anzianità lavorativa di almeno sette anni successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno cinque anni di provata esperienza in attività di supporto alle pubbliche amministrazioni per la definizione/gestione/monitoraggio/controllo di programmi comunitari. Il gruppo dei consulenti senior nel suo complesso deve integrare il possesso di competenze idonee ad intervenire efficacemente in tutti i seguenti ambiti :

- tecnico-ingegneristico (civile e navale);
- tecnico-biologico, con riferimento ad impianti di allevamento di organismi acquatici;
- contabile/economico/finanziario;
- consulenza giuridica di natura cognitiva ed interpretativa, assistenza in sede contenziosa attiva e passiva;
- Amministrativo .

Ruolo

- ✓ Supportare il personale dell'O.I. Regione Abruzzo nell'istruttoria delle istanze relative ai bandi del PO FEAMP 2014/2020 propedeutica alla ammissione ai benefici, e in quella relativa a pagamenti, varianti, ricorsi etc;
- ✓ Contribuisce alla migliore organizzazione delle attività, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'amministrazione;
- ✓ Produrre documentazione, analisi, ricerche ed apporti di conoscenza in genere utili a supportare la corretta esecuzione delle attività;
- ✓ concorrere alla redazione della reportistica (verbali, check-list etc.), ed alla loro sottoscrizione, per quanto di competenza.

Lo Staff A) dovrà supportare le istruttorie dei bandi del PO FEAMP con riferimento sia alle operazioni “a regia”, che “a titolarità” (con la sola esclusione di quelle relative alla Misura Assistenza Tecnica), affiancando i seguenti Uffici:

- 1) Ufficio Politiche di Sostegno alla Flotta e Interventi Strutturali in ambito FEP-FEAMP, per quanto attiene le operazioni relative alle Misure di competenza dell’O.I. Regione Abruzzo, come definite dall’Accordo Multiregionale, riferite ai Capi 1 e 4, del Reg. (UE) n. 508/2014;
- 2) Ufficio Politiche di Sostegno all’Acquacoltura, alla Sperimentazione Innovativa, allo Sviluppo Costiero in ambito FEP-FEAMP, per quanto attiene le operazioni relative alle Misure di competenza dell’O.I. Regione Abruzzo, come definite dall’Accordo Multiregionale, riferite ai Capi 2 e 3 – CLLD, del Reg. (UE) n. 508/2014.

STAFF B)

Consulente senior

Soggetto in possesso di diploma di laurea magistrale, ovvero specialistica, ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, con anzianità lavorativa di almeno sette anni successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea, di cui almeno cinque anni di provata esperienza in attività di supporto alle pubbliche amministrazioni per la definizione/gestione/monitoraggio/controllo di programmi comunitari. Il gruppo dei consulenti senior nel suo complesso deve integrare il possesso di competenze idonee ad intervenire efficacemente in tutti i seguenti ambiti :

- tecnico-ingegneristico, con particolare riferimento a direzione e contabilità dei lavori e collaudo/verifiche di regolare esecuzione;
- tecnico-ingegneristico, con particolare riferimento a costruzioni e cantieristica navale;
- tecnico-biologico, con riferimento ad impianti di allevamento di organismi acquatici;
- contabilità di Enti pubblici e Imprese private.
- giuridico, con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al diritto della navigazione, alla normativa fiscale e giuslavoristica;
- Amministrativo .

Ruolo

- ✓ Supportare il personale dell’O.I. Regione Abruzzo nella esecuzione dei controlli di primo livello degli interventi cofinanziati in ambito PO FEAMP 2014/2020;
- ✓ Contribuisce alla migliore organizzazione delle attività, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall’amministrazione;
- ✓ Produrre documentazione , analisi , ricerche ed apporti di conoscenza in genere utili a supportare la corretta esecuzione delle attività;
- ✓ concorrere alla redazione della reportistica (verbali, check-list etc.), ed alla loro sottoscrizione , per quanto di competenza.

Lo Staff B) dovrà supportare , nell’esecuzione dei controlli di 1° livello delle sole operazioni “a regia”, l’Ufficio Monitoraggio e controllo PP.OO. FEP-FEAMP, Aiuti di Stato alla Pesca.

Disposizioni comuni ai due staff

Uno stesso soggetto non può cumulare più di due dei profili di competenza indicati nel presente articolo .

Nell’arco della durata del contratto, l’aggiudicatario deve assicurare almeno il numero di giornate minimo indicato nella tabella 1, articolato come in essa specificato tra funzioni di coordinamento e

funzioni di staff, salvo quanto eventualmente proposto in aumento in offerta tecnica: **l'offerta in aumento è tuttavia consentita esclusivamente in termini di maggiorazione del numero minimo di giornate uomo, con esclusione di quelle relative al coordinatore.**

L'Aggiudicatario deve assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto, che le prestazioni rese dagli STAFF A) e B) siano dimensionate in coerenza con i fabbisogni effettivi dell'amministrazione: infatti l'erogazione del servizio può non essere distribuita in modo lineare e costante per tutto il periodo, risultando determinata da esigenze di affiancamento di intensità variabile nel tempo, cui l'Aggiudicatario deve adeguarsi per assicurare il pieno supporto all'O.I. Regione Abruzzo.

La pianificazione delle attività di affiancamento da rendere a cura dei due staff è pertanto concordata annualmente tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario dell'appalto.

Le prestazioni degli Esperti Senior dello Staff B si svolgono interamente presso la sede dell'O.I. Regione Abruzzo e presso i Beneficiari controllati. Quelle degli Esperti Senior dello Staff A e del Coordinatore possono svolgersi sia presso la sede dell'O.I. Abruzzo, che in remoto, a seconda delle necessità.

Articolo 11 - Responsabilità e obblighi

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le disposizioni relative ai criteri di gestione e modalità di erogazione dei servizi oggetto della gara, ad accettarne il controllo anche ispettivo.

L'aggiudicatario, inoltre, si obbliga a:

- non assumere direttamente o per il tramite dei componenti il Gruppo di lavoro, in caso di esito positivo della gara, incarichi in progetti, opere e/o attività finanziabili con le risorse del PO FEAMP 2014/2020 dall'O.I. Regione Abruzzo ed a non usufruire dei regimi di aiuto alle imprese cofinanziati con le risorse dello stesso Programma, ovvero a rinunciarvi, se già in corso, dandone comunicazione al Committente;
- sottostare agli obblighi derivanti dall'applicazione del "Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici";
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
- non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- partecipare alle riunioni indicate dall'O.I. Regione Abruzzo, anche fuori Regione e all'estero;
- applicare agli eventuali lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal presente capitolato e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando la Regione Abruzzo da ogni responsabilità.

La violazione, ritenuta grave ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale, degli obblighi e degli impegni sopra riportati, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste, comporterà la risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario o l'adozione di qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno e necessario dall'Amministrazione a tutela della propria posizione.

Art. 12 – Indipendenza/Incompatibilità

Nella organizzazione delle attività da svolgere deve essere assicurato il principio della separazione delle funzioni tra gli organismi di gestione e di controllo del Programma e all'interno degli stessi, ex art. 72 del Reg (UE) n. 1303/2013.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro, lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e/o beneficiari finanziati nell'ambito del medesimo programma, ovvero la presenza di condizioni di conflitto di interesse con i proponenti istanza di contributo e/o beneficiari del programma, costituisce motivo di incompatibilità. A tal fine il soggetto aggiudicatario del Servizio dovrà presentare apposita dichiarazione sull'insussistenza di tali situazioni con riferimento a tutti i componenti il gruppo di lavoro.

Nel caso in cui le citate situazioni dovessero emergere nel corso del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà immediatamente segnalare la circostanza ed adottare tempestivamente ogni provvedimento necessario all'eliminazione della anomalia, pena la sanzione pari all'1% dell'importo del servizio per ogni giorno di ritardo nella risoluzione della stessa decorrenti dalla data in cui l'anomalia stessa si è manifestata.

Articolo 13 - Altre obbligazioni

1. L'esecutore del contratto si impegna, oltre a quanto sopra previsto, a:

- a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni a terzi derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
- c) L'esecutore del contratto, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione comunitaria e/o nazionale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato.
- d) L'esecutore del contratto si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente contratto.
- e) L'esecutore del contratto si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

Articolo 14- Corrispettivo e oneri; imposta sul valore aggiunto

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'esecutore del contratto è quello indicato nell'offerta economica, ossia Euro _____ (euro _____) oltre IVA.
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento del servizio di cui al Capitolato e all'offerta, ove migliorativa.
3. Tutto il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente all'esecutore del contratto e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori, non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'esecutore del contratto dall'esecuzione del Contratto e

dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. L'esecutore del contratto non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

6. Tutti gli importi citati nel presente contratto, se non indicato diversamente, si intendono IVA esclusa.

Articolo 15 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55).

Ai sensi dell'Art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, è prevista l'erogazione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di fattura e polizza fidejussoria.

Il pagamento avverrà per stati di avanzamento lavori ogni semestre, sulla base della rendicontazione delle attività svolte: a tal fine l'aggiudicatario dovrà produrre una relazione recante la descrizione dettagliata delle attività svolte, la specifica degli esperti utilizzati e del loro costo unitario per giornata/uomo, il numero di giornate/uomo impiegate e il compenso spettante.

Previo accertamento da parte del Committente della regolarità della prestazione effettuata, l'appaltatore sarà autorizzato ad emettere la fattura.

La relazione finale deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione delle attività.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, avente i requisiti di cui al citato art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, e di durata almeno pari a mesi 12.

In ogni caso, i pagamenti saranno subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di Regolarità Contributiva e antimafia.

Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010.

Nel caso l'aggiudicatario sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo mandataria, sui conti correnti dedicati che saranno comunicati alla committente secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

Articolo 16- Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'esecutore del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e s.m.i..

2. L'esecutore del contratto si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, ove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. A tal fine, l'esecutore del contratto si impegna a comunicare tempestivamente, prima della stipula del contratto, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

4. L'esecutore del contratto inoltre:

- a. si impegna a comunicare alla Regione Abruzzo le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all'appalto un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto medesimo.

Articolo 17– Penali

1. Se si riscontrano violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione dei servizi l'Amministrazione procede all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando al prestatore del servizio di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

2. Il contraente può inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, se non pervengono le giustificazioni o le stesse non sono ritenute valide, si procede all'applicazione delle seguenti penali:

- a. minimo € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata;
- b. In caso di difformità rispetto alle attività da realizzare, come stabilite nel Piano annuale di lavoro di cui al precedente art. 7, e/o mancata consegna dei prodotti di cui all'art. 6 verrà applicata una penale di € 500 per ogni inadempienza;
- c. in caso di ritardo nella presentazione dei documenti previsti dall'art. 6 del presente contratto, entro i termini di consegna stabiliti dall'art. 7, verrà applicata una penale pari a € 400,00, per ogni giorno di ritardo, fermo restando che, nel caso di ritardo superiore a 15 gg. per la consegna dei documenti rispetto alle tempistiche di cui all'art. 7, si applicherà la causa di risoluzione del contratto di cui all'art. 18, comma 1;
- d. per ogni modifica non autorizzata del team di lavoro: euro 1.000,00.

4. In caso di applicazione di penali l'Amministrazione, non corrisponde il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di scorrimento della relativa graduatoria di gara, con addebito dei costi al contraente.

6. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penali, l'Amministrazione, può rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che deve, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 18- Risoluzione del contratto

1. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il Contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente a cause di forza maggiore di tutti o parte dei servizi oggetto di contratto;

- b. n. 3 (tre) contestazioni per difformità gravi ed immotivate rispetto alle modalità di esecuzione del servizio come previste e approvate dall'Amministrazione nel Piano Annuale di lavoro di cui al precedente articolo;
- c. applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- d. violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e. violazione del patto d'Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- f. violazione delle pertinenti disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.

In caso di risoluzione del contratto, la proprietà dei prodotti già realizzati dall'esecutore del servizio rimane della Regione Abruzzo.

2. Resta inteso che l'Amministrazione, si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'Amministrazione potrà, altresì, procedere alla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva ed impregiudicata ogni eventuale pretesa risarcitoria da parte della stessa, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, siano venuti meno i requisiti richiesti nel bando di gara o nel disciplinare.

4. Nei casi di risoluzione del contratto per colpa del prestatore del servizio, questi, oltre a perdere la cauzione versata, avrà l'obbligo di risarcire gli eventuali maggiori danni prodotti.

5. Contro il provvedimento di risoluzione adottato dalla Regione è data facoltà all'Esecutore di ricorrere al Giudice Ordinario.

Art. 19 - Diritto di recesso e rinegoziazione del contratto a favore del committente

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del testo coordinato del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

2. Il diritto di recesso previsto al punto 1 è riconosciuto al committente anche in caso di sopravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'aggiudicatario, qualora quest'ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 1671 del codice civile.

Art. 20- Proprietà dei prodotti

1. Sono di proprietà esclusiva della Regione Abruzzo tutti i prodotti e i risultati, comprensivi delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto.

2. È fatto divieto al prestatore del servizio e agli esperti componenti il gruppo di lavoro di utilizzare i risultati dell'attività, oggetto del presente appalto, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta della Regione Abruzzo.

Articolo 21. Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 22. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'esecutore del contratto senza diritto di rivalsa, le spese notarili, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
2. A carico dello stesso esecutore, restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 23 - Normativa e Foro competente

1. L'esecuzione del servizio è regolata:
 - dalle clausole del presente contratto;
 - dal capitolato;
 - dal disciplinare di gara;
 - dall'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario;
 - dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento riguardante gli appalti ed i contratti pubblici e la normativa comunitaria in materia di fondi strutturali;
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito al presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di L'Aquila.

Articolo 24 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'esecutore del contratto nello svolgimento delle prestazioni contrattuali si impegna al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo adottato con D.G.R. n. 72 del 10.02.2014 consultabile anche sul sito della Regione Abruzzo.
2. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione del presente contratto, giusta disposizione art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 25 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Regione Abruzzo - Via Catullo, 17 – Pescara Indirizzo PEC: dpd027@pec.regione.abruzzo.it
 - Società " _____", _____;
2. Pertanto ogni comunicazione e/o trasmissione di atti e documenti da effettuarsi ai sensi del contratto, come previsto nelle premesse del presente Contratto, dovrà essere effettuata:
- da parte dell'Amministrazione nei confronti dell'esecutore del contratto tramite la PEC di servizio: dpd027@pec.regione.abruzzo.it ;
 - da parte dell'esecutore del contratto nei confronti dell'Amministrazione a mezzo PEC o, in caso di impossibilità di utilizzo della PEC tramite gli ordinari canali postali (Racc. A/R; e ogni altro mezzo di trasmissione che garantisca il requisito della data certa).

Articolo 26. Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere, nei limiti dei termini di prescrizione ai sensi di legge.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la Società contraente

Per la Regione Abruzzo

Il sottoscritto _____, quale _____ dell'esecutore del contratto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di avere considerato, in particolare, quanto stabilito e convenuto con le clausole di cui **agli artt. 5,6,7,8,11,12,17,18.**

e, per l'effetto, di accettarle espressamente.

li ___/___/___

La Società contraente
